



**Newsletter n. 32/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 3 settembre 2024, cause riunite C-611/22, *Illumina vs. Commissione*, competenza comunitaria e nazionale sul controllo delle concentrazioni europee.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. Cass. civ., sez. un., 2 settembre 2024, n. 23453, sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai contratti di locazione di immobili stipulati da una società "in house";
3. Cass. civ., sez. un., 30 agosto 2024, n. 23377, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai rapporti di sub-concessione di spazi situati all'interno del demanio aeroportuale c.d. *non aviation*.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

4. Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7371, la *vicinitas* inerisce alla legittimazione a ricorrere e non può assorbire l'interesse a ricorrere;
5. Cons. Stato, sez. VI, 26 agosto 2024, n. 7243, ancora alla Corte di giustizia UE la natura del termine di conclusione del procedimento in tema di vigilanza su intese restrittive della libertà di concorrenza;

6. Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2024, n. 7146, la *vicinitas* non è sufficiente a dimostrare l'interesse a ricorrere, per il quale è necessaria l'allegazione di pregiudizi derivanti dall'atto impugnato;
7. Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2024, n. 7089, sul rapporto tra ore di assistenza scolastica all'alunno minore disabile e risorse disponibili del comune;
8. Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2024, n. 7033, associazioni portatrici di interessi ambientali ed interesse a ricorrere;
9. C.g.a., sez. giur., 19 agosto 2024, n. 654, sull'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un manufatto e sulla nozione di centro abitato;
10. Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2024, n. 6943, concetto di perturbazione e valutazione di incidenza nella direttiva *habitat*;
11. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6636, sul differimento del termine per l'esercizio del potere di autotutela in caso di inerzia dell'amministrazione nell'esaminare gli atti del procedimento;
12. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2976, aumento degli indennizzi dovuti ai proprietari e convenzione di lottizzazione su area destinata ad edilizia residenziale: riparto di giurisdizione;
13. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499, sul silenzio e sull'obbligo di provvedere della P.A.;
14. T.a.r. per la Puglia, sez. III, 5 agosto 2024, n. 935, piano di alienazione degli alloggi e peculiarità procedurali;
15. T.a.r. per la Calabria, sez. II, 1 luglio 2024, n. 1050, sulla natura fidefacente della attestazione SOA prodotta dal concorrente in sede di gara.

Normativa e altre attività di interesse

16. Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte di giustizia UE, Regolamento interno n. 2024/2173, in (G.U.U.E., serie L, 30 agosto 2024).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Competenza comunitaria e nazionale sul controllo delle concentrazioni europee.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 3 settembre 2024, e cause riunite C-611/22, *Illumina vs. Commissione*.

La Corte di giustizia UE ha annullato la sentenza del Tribunale e le decisioni con le quali la Commissione ha accolto alcune domande di autorità nazionali garanti della concorrenza intese a sottoporre a esame il progetto di concentrazione non avente dimensione europea.

La Corte ha ritenuto errate le conclusioni del Tribunale UE che, nell'interpretare il regolamento sulle concentrazioni (in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, c.d. "*Regolamento comunitario sulle concentrazioni*"), ha ritenuto che esso consentiva alle autorità nazionali garanti della concorrenza di richiedere alla Commissione di esaminare una concentrazione che non soltanto non è di dimensione europea, ma, in aggiunta, sfugge alla loro competenza in materia di controllo, perché non raggiunge le soglie nazionali applicabili. In particolare, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che tale regolamento prevede un «meccanismo correttivo» volto a consentire un controllo efficace di tutte le concentrazioni aventi effetti significativi sulla struttura della concorrenza nell'Unione.

Secondo la Corte, l'interpretazione del Tribunale rischia di rompere l'equilibrio tra i diversi obiettivi perseguiti da detto regolamento. A tal riguardo, la Corte rileva che le soglie fissate per definire se un'operazione debba o meno essere notificata costituiscono una garanzia importante di

prevedibilità e di certezza del diritto per le imprese interessate. Esse devono poter facilmente stabilire se il loro progetto di operazione debba essere oggetto di un esame preliminare e, in caso affermativo, da parte di quale autorità e a quali requisiti procedurali.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai contratti di locazione di immobili stipulati da una società “*in house*”.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 2 settembre 2024, n. 23453 – Pres. D’Ascola, Est. Leone.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto gli esiti di una procedura indetta da una società *in house* interamente partecipata dall’ente pubblico per “*la ricerca di un immobile in locazione da adibire ad uso ufficio*”, in quanto volta alla conclusione un contratto di locazione di immobile, tanto perché i servizi considerati nella pattuizione stipulata non alterano la natura del contratto stesso, ma solo costituiscono elementi aggiuntivi rispetto alla causa del contratto, non deponendo in senso contrario il disposto dell’art. 17 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da cui risulta la non applicabilità della disciplina degli appalti rispetto alla locazione di beni immobili, non potendosi ritenere che tale previsione importi che i contratti in esame facciano comunque parte del *genus* appalti e, dunque, poiché inclusi in tale generale contesto, siano assoggettati alla giurisdizione amministrativa.

Nel caso in esame, la Corte di cassazione sottolinea come l’oggetto del contratto stipulato dalla P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale rientra nella fattispecie tipica della locazione e non è riconducibile ai “contratti di fornitura” di cose delle P.A., poiché la

“res” locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e la causa del contratto, rappresentata dal godimento della cosa per un tempo determinato dietro il pagamento di un canone, non è riconducibile alla fornitura di servizi attesa l’assenza di una prestazione di attività del proprietario in favore del destinatario

Le Sezioni unite hanno cassato la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2023, n. 6824.

(3)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai rapporti di sub-concessione di spazi situati all’interno del demanio aeroportuale c.d. *non aviation*.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 agosto 2024, n. 23377 – Pres. D’Ascola, Est. Federici.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai rapporti di sub-concessione di spazi situati all’interno del demanio aeroportuale c.d. *non aviation*, come i *travel retail* (cioè il complesso delle attività commerciali al dettaglio offerte ai passeggeri, agli operatori ed ai visitatori all’interno dell’aeroporto: negozi, bar, ristoranti etc.), in quanto la sub-concessione di spazi per attività commerciali “*non aviation*” esula dal novero delle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei c.d. settori speciali, non rientrando nell’elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituendo un’attività meramente eventuale, con la conseguenza che l’affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole del procedimento ad evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato, non rilevando in contrario che sia impugnato un atto amministrativo, quale la manifestazione di interesse per l’assegnazione di

un'area dell'aeroporto, in quanto emesso da un soggetto non tenuto all'applicazione delle regole ad evidenza pubblica.

Le Sezioni unite hanno cassato la sentenza del C.g.a., sez. giur., 29 settembre 2023, n. 630.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(4)

La *vicinitas* inerisce alla legittimazione a ricorrere e non può assorbire l'interesse a ricorrere.

Consiglio di Stato, sezione IV, 3 settembre 2024, n. 7371 – Pres. Carbone, Est. Furno.

Come chiarito dall'Adunanza plenaria del 9 dicembre 2021, n. 22 (oggetto della News UM n. 94 del 23 dicembre 2021), la *vicinitas* non assorbe l'interesse a ricorrere; per tale ragione, in assenza di un tale interesse, la domanda proposta sulla base della mera *vicinitas* va dichiarata inammissibile.

La rilevanza processuale della *vicinitas* va, infatti, sotto il profilo sistematico, ricondotta alla legittimazione a ricorrere che, in quanto tale, non può assorbire l'ulteriore condizione dell'azione costituita dall'interesse a ricorrere.

In proposito, l'Adunanza plenaria ha chiarito che la *vicinitas* comporta una sorta di presunzione dell'interesse a ricorrere e di conseguenza la necessità di allegazioni ulteriori o di prova in merito a tale interesse si configureranno soltanto in presenza di contestazioni delle parti o di richieste di chiarimenti del giudice. Ne discende che allorquando ricorre la fattispecie della c.d. *vicinitas*, la verifica dell'interesse a ricorrere assume normalmente una

rilevanza in termini negativi: di interesse a ricorrere si tratta essenzialmente quando ne sia esclusa o contestata la sussistenza.

(5)

Ancora alla Corte di giustizia UE la natura del termine di conclusione del procedimento in tema di vigilanza su intese restrittive della libertà di concorrenza.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 26 agosto 2024, n. 7243 – Pres. Simonetti, Est. Caponigro

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea è rimesso il seguente quesito, ai sensi dell'art. 267 TFUE: "se gli articoli 41 e 47 CDFUE e l'art. 46 CEDU ostino ad una disciplina, quale quella nazionale, che, in materia di vigilanza su intese restrittive della libertà di concorrenza, ai fini dell'esercizio dei poteri sanzionatori e fermo restando l'esercizio dei poteri conformativi, non prevede espressamente la natura perentoria del termine di conclusione del procedimento fissato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con la comunicazione di contestazione degli addebiti, consentendo all'autorità di prorogare unilateralmente il detto termine di conclusione, con atti di proroga motivati, al sopravvenire di circostanze che determinano un ampliamento oggettivo o soggettivo dell'accertamento".

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(6)

La *vicinitas* non è sufficiente a dimostrare l'interesse a ricorrere, per il quale è necessaria l'allegazione di pregiudizi derivanti dall'atto impugnato.

Consiglio di Stato, sezione IV, 16 agosto 2024, n. 7146 – Pres. Mastrandrea, Est. Conforti.

Il criterio della *vicinitas* (nella sua duplice, ancorché in parte differente, declinazione di “*vicinitas edilizia*” e “*vicinitas commerciale*”) è idoneo al più a radicare la legittimazione attiva, ma non anche l’interesse a ricorrere, per cui è necessaria l’allegazione, quantomeno in astratto, di pregiudizi causalmente riconducibili al provvedimento impugnato.

In motivazione, la sezione ha rilevato che il principio in questione, affermato dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 22 del 2021 (oggetto della News UM n. 94 del 23 dicembre 2021), risulta confermato anche ad una compiuta disamina della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ribadisce l’autonomia tra la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere, per la cui prova è necessario ancorché sufficiente l’allegazione in astratto di pregiudizi connessi al provvedimento impugnato.

(7)

Sul rapporto tra ore di assistenza scolastica all’alunno minore disabile e risorse disponibili del comune.

Consiglio di Stato, sezione III, 12 agosto 2024, n. 7089 – Pres. D’Angelo, Est. Cerroni.

È legittimo il provvedimento del comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel piano educativo individualizzato (P.E.I.) e richiesto dal dirigente scolastico, non essendo il P.E.I. vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi

alle misure di inclusione scolastica, in relazione al complesso delle risorse disponibili.

In motivazione, la sezione ha ribadito la distinzione tra ore di sostegno didattico, quali funzioni scolastiche *stricto sensu*, di competenza dell'ufficio scolastico regionale (USR), e misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, tra le quali le misure di assistenza scolastica di competenza dei comuni, oggetto della decisione, per le quali i comuni attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'apposito accordo concluso in sede di conferenza unificata. In merito, la Sezione ha comunque prestato espressa adesione, pur se quale *obiter dictum*, alla tesi per cui anche in relazione alle ore di sostegno didattico il P.E.I. non vincoli il dirigente scolastico, seppure il suo apprezzamento non involga l'indisponibilità di insegnanti di sostegno e di risorse economiche, ma solo ragioni obiettive che possono consistere nella manifesta irragionevolezza, erroneità, contraddittorietà della documentazione, o nella possibilità che a fronte di due o più alunni disabili nella stessa classe, sia concretamente sufficiente un unico insegnante di sostegno per tutti.

Si evidenzia, per completezza, come dopo la fondamentale sentenza della Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 80, anche la giurisprudenza amministrativa ha sempre affermato il carattere prevalente del diritto alla salute ed all'integrazione del disabile rispetto a vincoli di bilancio genericamente allegati; da qui l'obbligo per l'ente locale di misurarsi con le condizioni del caso concreto e tendere sempre al raggiungimento di un punto di equilibrio che assicuri la massima tutela possibile al disabile (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2023, n. 9073; 2 gennaio 2020, n. 1; sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231).

(8)

Associazioni portatrici di interessi ambientali ed interesse a ricorrere

Consiglio di Stato, sezione IV, 7 agosto 2024, n. 7033 – Pres. Mastrandrea, Est. Loria.

Le associazioni portatrici di interessi ambientali, non iscritte nell'apposito elenco previsto dall'art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, devono dimostrare la presenza dell'interesse a ricorrere, ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva, la quale deve permanere dal momento della proposizione del ricorso fino alla fase finale della decisione. Occorre, da un lato, dimostrare il rapporto di prossimità tra chi agisce e l'opera oggetto del provvedimento impugnato nonché la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare; dall'altro, dedurre un danno, ancorché potenziale che può derivare da tale atto e dall'opera in questione. La delibazione della concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere compiuta dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi, mediante il ricorso ad un criterio più attenuato.

Si veda in particolare Adunanza plenaria 20 febbraio 2020, n. 6 (oggetto della News US n. 27 del 13 marzo 2020).

(9)

Sull'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un manufatto e sulla nozione di centro abitato.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 19 agosto 2024, n. 654 – Pres. De Francisco, Est. Pizzi.

Con riferimento all'individuazione dell'epoca di costruzione di un manufatto al fine di comprovare la sua legittima edificazione senza la necessità del previo rilascio di un titolo edilizio il privato, su cui grava l'onere della prova, può ricorrere anche a presunzioni valutabili secondo la regola probatoria del "più probabile che non".

Nel caso in esame era emerso che nel luglio 1955 il fabbricato non esisteva, essendo invece presente in un'altra foto area del 1968.

Il Collegio ha ritenuto che seppure quest'ultima foto non è idonea a dimostrare con certezza la data esatta di realizzazione del manufatto edilizio in questione, ma è anche vero tuttavia che il suddetto documento costituisce chiaro principio di prova, almeno in ordine al fatto che – secondo la regola probatoria del “più probabile che non” – risulta più probabile che il manufatto edilizio in questione fosse stato realizzato nel lasso di tempo ultradecennale dal 1955 al 1967, piuttosto che nel periodo biennale 1967-1968; ovvero, per dirla in altri termini, risultando comprovata in modo certo (mediante aerofotogrammetria) l'esistenza dell'immobile al 1968, in ciò è insito altresì un principio di prova (secondo *l'id quod plerumque accidit*; o, come oggi è in voga dire, secondo il parametro del più probabile che non) di preesistenza dell'immobile anche al 1967, a fronte del quale deve considerarsi ribaltato sul comune l'onere probatorio (altrimenti gravante sul proprietario) di dimostrare il contrario, ossia che fabbricato in questione fu realizzato in data successiva al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 765 del 1967, che ha sostituito l'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, introducendo l'obbligo del rilascio della licenza edilizia per tutte le costruzioni, anche realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano);

È inoltre sul comune che grava l'onere di dimostrare il fatto che il manufatto *de quo* – al momento della sua realizzazione – fosse inserito all'interno del centro urbano, non essendo ovviamente sufficiente la mera presenza di alcune o anche di molte costruzioni per ampliare *sic et simpliciter* il relativo perimetro.

(10)

Concetto di perturbazione e valutazione di incidenza nella direttiva *habitat*.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 agosto 2024, n. 6943 - Pres. Caringella, Est. Perrelli

La normativa comunitaria impone agli Stati membri di adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi peggioramento, causato dall'uomo o di origine naturale prevedibile, degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie. Un'attività è conforme all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, allorché siano vulnerati gli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall'esistenza o meno di opere edilizie.

(Il collegio ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il concetto di perturbazione, quale presupposto ineludibile per l'applicabilità della normativa europea e nazionale in materia di valutazione d'incidenza. La vicenda afferisce all'installazione, nel piede dunale, di strutture precarie e amovibili nonché di arredi che, considerati unitariamente e complessivamente nella loro interezza, sono funzionali alla creazione ed allo svolgimento di vere e proprie attività turistico – ricreative all'aria aperta, capaci di fornire servizi ad una molteplicità di fruitori del mare. Da qui la necessità di sottoporre alla preventiva procedura di valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli *habitat* presenti nel sito, ma potenzialmente idonei ad avere incidenza significativa sullo stesso).

(11)

Sul differimento del termine per l'esercizio del potere di autotutela in caso di inerzia dell'amministrazione nell'esaminare gli atti del procedimento.

Consiglio di Stato, sezione VI, 23 luglio 2024, n. 6636 – Pres. Volpe, Est. La Greca.

Il superamento del limite temporale per l'esercizio del potere di autotutela in relazione a una denuncia di inizio attività è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente ha rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, con conseguente impossibilità per la P.A. di conoscere fatti e circostanze rilevanti, imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo, non potendo la negligenza dell'amministrazione precedente tradursi in un vantaggio per la stessa. Il *dies a quo* di decorrenza del termine per l'esercizio dell'autotutela deve essere quindi individuato nel momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro.

Il differimento del termine iniziale per l'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 deve essere determinato dalla impossibilità per l'amministrazione, a causa del comportamento dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado. Viceversa, allorché l'amministrazione sia nelle condizioni di conoscere lo stato dei luoghi e la conformità o meno del corredo documentale, l'inerzia nell'esaminare gli atti, frutto di un atto privato come la d.i.a., si rivela del tutto ingiustificata.

La fattispecie posta al vaglio della sezione ha riguardato l'esercizio del potere di autotutela dopo oltre sei anni dalla presentazione della denuncia di inizio attività. In motivazione, la sezione ha precisato che tale tempo si configura come non ragionevole rispetto ai limiti posti all'esercizio dello *ius poenitendi* tratteggiato dalla primigenia disciplina dell'autotutela contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e rispetto alla posizione di affidamento del soggetto destinatario dell'atto di ritiro, in ragione del lungo tempo trascorso dall'adozione della d.i.a. annullata.

(12)

Aumento degli indennizzi dovuti ai proprietari e convenzione di lottizzazione su area destinata ad edilizia residenziale: riparto di giurisdizione.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, ordinanza 5 settembre 2024, n. 2976 – Pres. Savasta, Est. Scianna.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società – successivamente alla stipula col comune di una convenzione avente ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie su area destinata ad edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nonché successivamente alla vendita a terzi degli alloggi realizzati - contesta le maggiori somme pretese dal comune a causa della stipula di una transazione, nelle more intervenuta, tra il comune stesso ed i proprietari delle aree, in forza della quale il comune ha dovuto corrispondere ai proprietari stessi maggiori somme. Infatti, tale controversia non involge l'interpretazione della convenzione di base, né implica il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa, ma ben diversamente concerne la contestazione della debenza di quanto richiesto con il provvedimento gravato.

Con l'ordinanza in esame il T.a.r. ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione su tale questione richiamando precedenti analoghi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, con ordinanza n. 2975 del 2024 e la giurisprudenza delle sezioni unite: Cass. civ., sez. un., n. 14325 del 2021; n. 16083 del 2021.

(13)

Sul silenzio e sull'obbligo di provvedere della P.A.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 3 settembre 2024, n. 2499 - Pres. Veneziano, Est. Mulieri.

Affinché possa sussistere silenzio-inadempimento dell'Amministrazione è necessario che l'istanza del privato contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere su detta istanza. Tale obbligo sussiste, secondo la prevalente giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni.

L'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte; il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; ne consegue che anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'Amministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sull'istanza non pretestuosa né abnorme del privato.

(14)

Piano di alienazione degli alloggi e peculiarità procedurali.

T.a.r. per la Puglia, sezione III, 5 agosto 2024, n. 935 – Pres. Adamo, Est. Dibello.

La predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall'agenzia competente, entro il termine di sessanta giorni. Il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita, ben potendo l'agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La legge, da un lato, contempla la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita e, dall'altro, non ascrive rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo. La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell'agenzia per ritardata attività amministrativamente rilevante.

(15)

Sulla natura fidefacente della attestazione SOA prodotta dal concorrente in sede di gara.

T.a.r. per la Calabria, sezione II, 1 luglio 2024, n. 1050 – Pres. Correale, Est. Carchedi.

L'attestazione SOA prodotta da una società comprova il possesso in proprio dei requisiti di qualificazione richiesti dalla *gazzetta uffici* per partecipare alle gare per gli affidamenti di lavori pubblici. Essa ha natura fidefacente ed è pertanto vincolante per l'amministrazione che, nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici, non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene (così Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4622; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 5 giugno 2024, n. 286; T.a.r. per il Veneto, sez. I, 27 novembre 2023, n. 1758; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 23 ottobre 2020, n. 10822).

In motivazione la sezione ha rammentato che la pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA trova eco nella previsione dell'art. 60, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2020, n. 207 secondo cui “... *l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici*”.

Normativa e altre novità di interesse

(16)

Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte, Regolamento interno n. 2024/2173, in (G.U.U.E., serie L, 30 agosto 2024).

